

Codice A1501A

D.D. 7 febbraio 2018, n. 85

Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013. Approvazione delle integrazioni dell'allegato F relativo alla "Procedura per il trattamento delle irregolarità e dei recuperi" approvato con la determinazione n. 807 del 15/11/2016.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

-di integrare gli art. 1, 9 e 12 dell'allegato F, approvato con DD 807 del 15/11/2016, relativo alla "Procedura per il trattamento delle irregolarità e dei recuperi POR FSE 2014-2020" nel modo di seguito indicato:

- ✓ Art. 1 ultimo capoverso: Regolamento Delegato (CE)2016/568 del 29/1/2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca con specifico riferimento al 1° considerando e all'art. 4.
- ✓ Art. 3 sesto capoverso: *"Ove l'AdG decidesse di non recuperare da un beneficiario un importo indebitamente versato non superiore, al netto degli interessi, a € 250,00 del contributo del FSE oltre al co-finanziamento nazionale, così come descritto all'art. 9 della presente procedura, il "Responsabile comunicazione irregolarità" comunica ai "Responsabili della procedura di attivazione" dell'AdG e gli OI tale decisione, indicando contestualmente a tali soggetti di non procedere al relativo recupero":*
- ✓ art. 9 secondo capoverso : *"Pertanto l'AdG, ai sensi della norma sopra menzionata, può decidere di non recuperare da un beneficiario un importo versato indebitamente, a livello di un'operazione nel periodo contabile in questione, se tale importo non supera, al netto degli interessi, 250 EUR del contributo del fondo FSE (costituito dalla quota del fondo di rotazione e dalla quota di bilancio regionale). In questo caso non è necessario che l'importo sia rimborsato al bilancio dell'Unione" .*
- ✓ Art. 12 ultimo capoverso [l'AdG comunica all'AdC e all'AdA]: *"La decisione di non recuperare da un beneficiario un importo indebitamente versato, a livello di un'operazione nel periodo contabile di riferimento, che non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo del fondo FSE FSE (costituito dalla quota del fondo di rotazione e dalla quota di bilancio regionale). In merito a tale comunicazione l'AdC provvederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento Delegato 2016/568 del 29/1/2016".*

-di riapprovare dell'allegato F parte integrante e sostanziale della presente determinazione, approvato con DD 807 del 15/11/2016, con le integrazioni sopra descritte;

-di comunicare la presente determinazione alle Autorità di Certificazione ed Audit della Regione Piemonte ed agli Organismi intermedi.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL Direttore Vicario
Dr.ssa Erminia GAROFALO

Allegato



PROCEDURA PER IL TRATTAMENTO DELLE IRREGOLARITA' E DEI RECUPERI

La presente procedura è finalizzata a descrivere il trattamento delle irregolarità, rilevate ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, per gli interventi cofinanziati nell'ambito del Programma Operativo FSE Regione Piemonte programmazione 2014-2020 di cui, il 12 dicembre 2014, con Decisione, la Commissione europea C(2014) 9914 ha approvato determinati elementi.

Il documento, redatto in conformità alla normativa unionale e nazionale di riferimento, si propone l'obiettivo di fornire le indicazioni operative per l'esecuzione delle attività e il corretto adempimento degli obblighi previsti.

L'Autorità di Gestione (di seguito denominata AdG), nell'ambito del POR FSE 2014/2020, è responsabile dell'accertamento delle irregolarità e dei relativi flussi procedurali e informativi.

Il documento rappresenta uno strumento *"in progress"* suscettibile di aggiornamenti in rispondenza a mutamenti del contesto, ovvero ad esigenze organizzative ed operative che dovessero manifestarsi nel corso dell'implementazione della procedura.

Per quanto non descritto nella presente procedura, si rinvia alla normativa di riferimento di seguito richiamata.

Il presente documento è inviato a tutto il personale dell'AdG, degli Organismi intermedi (di seguito denominati OI), dell'Autorità di Certificazione (di seguito denominata AdC), dell'Autorità di Audit (di seguito denominata AdA) coinvolto nella gestione della programmazione FSE 2014-2020, affinché venga a conoscenza dell'esistenza della specifica procedura seguita dall'AdG per gestire le irregolarità e i casi di sospetta frode. Con tale documento si sottolinea l'obbligo di ciascun funzionario dell'AdG e degli OI di segnalare le irregolarità o le frodi sospette eventualmente riscontrate.

Tali segnalazioni potranno avvenire attraverso le ordinarie vie gerarchiche oppure attraverso la procedura di *whistle-blowing*, vigente in Regione Piemonte ai sensi della L. 190/2012.

1. Riferimenti normativi

- Trattato che istituisce la Comunità europea (Guce C325/35).
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio.
- Regolamento Delegato della Commissione n. 480/2014 del 03/03/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
- Regolamento Delegato della Commissione n. 1970/2015 del 08/07/2015, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee del 12/10/2007 Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario.
- Nota n. 3584.2.36.4.13.2.3 del 11/4/2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie che ha come oggetto le modifiche apportate al Regolamento (UE) n. 1681/1994 dal Regolamento (UE) n. 2035/2005. Integrazione disposizioni per la compilazione della scheda art. 3 e 5.
- Reg. Delegato (CE)2016/568 del 29/1/2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca con specifico riferimento al l 7° considerando e all'art. 4.

2.INDIVIDUAZIONE IRREGOLARITA'

Nell'ottica della collaborazione amministrativa e della garanzia di legalità, gli stati membri devono denunciare all'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (di seguito denominato OLAF) le irregolarità riscontrate nel procedimento di richiesta, attuazione e rendicontazione dei finanziamenti unionali.

Tale obbligo è generato dalla disposizione contenuta nell'articolo 274 del Trattato che istituisce la Commissione europea che dispone *“la Commissione cura l'esecuzione del bilancio comunitario, Sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati, in conformità con il principio di buona gestione*

finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria”.

L'irregolarità oggetto di comunicazione è definita dall' art. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 nel seguente modo:

- al punto 36) *"irregolarità": qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione”.*
- al punto 38) *"irregolarità sistemica": qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo”.*

Costituiscono pertanto irregolarità tutti i comportamenti materiali posti in essere da un operatore economico, , che arrechino o possano arrecare danno al bilancio dell'Unione.

Deve intendersi per irregolarità la violazione non solo di una norma unionale, ma anche la violazione di una norma nazionale che sia necessaria affinché la norma unionale possa avere la piena efficacia. Costituiscono pertanto irregolarità tutte le violazioni della regolarità amministrativa di un procedimento, della corretta tenuta delle scritture contabili, del rispetto dei principi di legge in materia di gestione del bilancio e tutti quei comportamenti fraudolenti volti ad ottenere ingiusti vantaggi.

Pertanto le norme del diritto unionale che tutelano gli interessi finanziari della Comunità si fondano, quindi, su due cardini: a) la violazione di una norma unionale o italiana nell'eccezione sopra ricordata; b) l'esistenza anche solo potenziale di un danno finanziario. L'atto lesivo degli interessi finanziari della Comunità è innanzitutto una irregolarità nell'ambito della quale è compreso anche l'esito di una condotta fraudolenta che altro non è che una irregolarità qualificata dall'intenzionalità dell'azione od omissione e dalle modalità di esecuzione. Nel caso di semplici irregolarità si applicano solo “misure” amministrative, nel caso di irregolarità intenzionali (frodi) si applicano “sanzioni” amministrative, nel caso di frodi gravi , lo Stato membro è tenuto a prevedere sanzioni penali.¹

La definizione di irregolarità ribadisce anche il concetto di pericolo di danno, importante ai fini della segnalazione tempestiva dei fenomeni accertati, ma presenta aspetti sui quali è necessario effettuare degli approfondimenti sotto il profilo della gestione delle comunicazioni e delle relative variazioni. Vanno altresì approfondite le implicazioni connesse con l'applicazione del concetto di “sospetta frode” definizione che, nel considerare rilevante la pericolosità della condotta, offre nuovi spunti all'analisi dei rischi.

¹ Corte Conti Delibera 7/2007

Ai fini della comprensione di tutti gli aspetti dell'irregolarità descritta dalla normativa unionale è necessario specificare che per operatore economico, ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 punto 37 si intende : *“qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'esecuzione dell'intervento dei fondi SIE, a eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica”*.

Pertanto, può essere ritenuto operatore economico anche un Ente pubblico, se la sua azione non è riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, dovendo invece considerare se l'operatore svolga un'attività di potestà privatistica.

Quanto sopra descritto evidenzia la necessità di una **valutazione** del primo verbale amministrativo o giudiziario², tale valutazione è compiuta dai “Responsabili della procedura di attivazione”³ dell' Autorità di Gestione, degli OI, e/o direttamente dal Responsabile dall'Autorità di Gestione nella persona del Direttore *pro tempore* della Direzione Coesione Sociale al fine di verificare che gli elementi indicati in tale atto siano di consistenza tale da rendere *prima facie* fondata l'ipotesi della avvenuta violazione di una norma unionale o nazionale anche astrattamente idonea a provocare pregiudizio al bilancio dell'Unione. In altri termini i menzionati soggetti devono compiere una attività di verifica dei dati e delle indicazioni contenute nel primo verbale amministrativo o giudiziario, in modo che si possa escludere l'obbligo di trasmissione tutte le volte che si riscontri la palese insussistenza di fatti integranti irregolarità o frodi. L'affermazione che la valutazione richiesta è un primo accertamento degli elementi esposti nel verbale di prima constatazione è confermata dal richiamo al dettato unionale, secondo cui resta sempre ferma la possibilità di rivedere o revocare l'accertamento compiuto dagli Organi decisionali in relazione agli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario, nonché dall'affermazione che l'accertamento si deve considerare non definitivo e comunque rivedibile.^{4 5}

3.OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 122 del Reg. (UE) n. 1303/2013 :*“Gli Stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi informano la Commissione delle irregolarità che superano i 10.000 EUR di contributo dei fondi e la informano sui progressi significativi dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari.”*

² Reg. Del. (UE) 1970/2015 art. 2 lett. b) «primo verbale amministrativo o giudiziario»:una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario

³ Monitoraggio unitario dei progetti protocollo unico di colloquio. IGRUE Maggio 2015: “Responsabile della procedura di attivazione indica il soggetto responsabile della procedura che attiene all'insieme delle attività amministrative poste in essere dall'Amministrazione regionale al fine dell'individuazione dei beneficiari e delle operazioni da realizzare.”

⁴ Delibera 13 del 7/7/2008

⁵ Articolo 137. comma 2 Reg. (UE) n. 1303/2013. Qualora le spese previamente incluse in una domanda di pagamento intermedio per il periodo contabile siano escluse da uno Stato membro a causa di una valutazione in corso della legittimità e della regolarità di tali spese, parte o tutte le spese in seguito ritenute legittime e regolari possono essere incluse in una domanda di pagamento intermedio relativa a un successivo periodo contabile.

Ai fini dell'adempimento di tale obbligo occorre distinguere le funzioni e i compiti del "Responsabile comunicazioni irregolarità" dell'Autorità di Gestione, dalle funzioni e compiti dei "Responsabili della procedura di attivazione" dell'AdG e dell'OI.

I "Responsabili della procedura di attivazione" dell'AdG e degli OI comunicano al "Responsabile comunicazioni irregolarità" dell'AdG tutte le irregolarità amministrative di qualsiasi importo relative alle risorse del Fondo Sociale Europeo e aggiornano le comunicazioni precedentemente comunicate. Tale comunicazione avviene attraverso l'invio della scheda, allegata alla presente, debitamente compilata. Detta comunicazione è effettuata tramite la procedura DOQUI ACTA per i "Responsabili della procedura di attivazione" dell'AdG e tramite posta elettronica certificata per i "Responsabili della procedura di attivazione" degli OI.

I "Responsabili della procedura di attivazione" dell'AdG e gli OI sono tenuti a comunicare, nei termini indicati al successivo punto 7, anche l'assenza di irregolarità.

Il "Responsabile comunicazioni irregolarità" dell'AdG, ricevute tutte le informazioni sopra descritte, ai sensi dell' art. 122 punto 2 Reg. (UE) n. 1303/2013 *"informa la Commissione delle irregolarità che superano i 10.000 EUR di contributo dei fondi e [la informa] sui progressi significativi dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari"*. Tale comunicazione viene effettuata attraverso il sistema telematico denominato IMS⁶.

Ove l'AdG decidesse di non recuperare da un beneficiario un importo indebitamente versato non superiore, al netto degli interessi , € 250,00 del contributo del FSE oltre al co-finanziamento nazionale, così come descritto all'art. 9 della presente procedura, il "Responsabile comunicazione irregolarità" comunica al "Responsabili della procedura di attivazione" dell'AdG e gli OI tale decisione indicando contestualmente a tali soggetti di non procedere al relativo recupero.

Al "Responsabile comunicazione irregolarità" compete anche la registrazione, l'aggiornamento e conservazione di tutte le irregolarità inferiori a € 10.000 (di seguito denominate irregolarità sottosoglia) e le relative informazioni previste dall'art. 3 Reg. Delegato 1970/2015. Il documento contenente tali informazioni, viene trimestralmente aggiornato e rimane a disposizione per eventuali controlli della Commissione.

Le somme irregolari oggetto di comunicazione all'OLAF e le somme irregolari sottosoglia registrate, sono comunicate trimestralmente via DOQUI all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit per gli adempimenti di cui all'art. 143 Reg. (UE) n. 1303/2013⁷. Tale comunicazione avviene anche in caso di assenza di irregolarità.

⁶ *Irregularities Management System* è un'applicazione telematica dedicata basata su Web, accessibile tramite il portale denominato "AFIS", che consente agli Stati membri di redigere e presentare rapporti di irregolarità (comunicazioni) all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) della Commissione Europea.

⁷ Reg. (UE) n. 1303/2013 articolo 143 (Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri):

In ottemperanza alla richiesta della circolare ⁸del 12 ottobre 2007 l'esito delle decisioni assunte dall'AdG sulle irregolarità pervenute è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Nucleo Repressione Frodi nonché all'Autorità che ha redatto il "primo verbale amministrativo o giudiziario"⁹. "Il Responsabile comunicazioni irregolarità" dell'AdG in relazione al menzionato documento comunica le seguenti informazioni:

- il numero identificativo della scheda creata specificando
 - se i dati e le notizie ricevute sono state mantenute inalterate
 - se i dati/notizie sono state modificate e il relativo motivo
- se la segnalazione non è stata inserita
 - perché sotto soglia
 - per altro motivo

4.DEROGA ALL' OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

E' esclusa la comunicazione nei casi espressamente previsti dall'art. 122 comma 2 Reg. (UE) n. 1303/2013: gli Stati membri non informano la Commissione delle irregolarità in relazione a quanto segue:

"a) casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario;

b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione prima del rilevamento da parte di una della due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;

c) casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione."

"1. Spetta in primo luogo agli Stati membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi. Nel caso di un'irregolarità sistemica, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.

2. Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un'operazione o programma operativo. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i fondi o per il FEAMP e apporta una rettifica proporzionale. L'autorità di gestione inserisce le rettifiche nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione.

4. Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere reimpiegato per operazioni oggetto di rettifica o, laddove la rettifica finanziaria riguardi una irregolarità sistemica, per operazioni interessate da tale irregolarità sistemica."

⁸ Della presidenza del Consiglio dei Ministri.

⁹ Reg. Del. (UE) 1970/2015 art. 2 lett. b) «primo verbale amministrativo o giudiziario»: una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.

5. CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

L'art. 3 del Reg. Delegato (UE) n. 1970/2015 stabilisce il contenuto delle comunicazioni aventi ad oggetto le irregolarità così come definite al punto 2 del presente documento.

“Gli Stati membri segnalano alla Commissione le irregolarità che:

a) riguardano un importo superiore a 10 000 EUR in contributi del Fondo;

b) sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.

2. Nella relazione iniziale, gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni:

a) lo scopo, la categoria di regioni ove opportuno e il nome del Fondo, nonché il codice comune d'identificazione (CCI) del programma operativo, la priorità e l'operazione in questione;

b) l'identità delle persone fisiche e/o giuridiche coinvolte o di altri soggetti che hanno partecipato all'esecuzione dell'irregolarità e il ruolo da essi sostenuto, tranne nei casi in cui tale indicazione sia irrilevante ai fini della lotta contro le irregolarità, data la natura dell'irregolarità medesima;

c) la regione o l'area in cui l'operazione ha avuto luogo, identificate utilizzando informazioni appropriate quali il livello NUTS;

d) la disposizione o le disposizioni che sono state violate;

e) la data e la fonte della prima informazione che ha portato a sospettare un'irregolarità;

f) le pratiche seguite per commettere l'irregolarità;

g) ove appropriato, se la pratica dà adito a un sospetto di frode;

h) il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta;

i) ove appropriato, gli Stati membri e i paesi terzi interessati;

j) il periodo o la data in cui è stata commessa l'irregolarità;

k) la data del primo verbale amministrativo o giudiziario relativo all'irregolarità;

l) l'importo totale delle spese dell'operazione in questione, espresso in termini del contributo dell'Unione, del contributo nazionale e del contributo privato;

m) l'importo interessato dall'irregolarità dell'operazione in questione, espresso in termini del contributo dell'Unione e nazionale;

n) in caso di sospetto di frode e qualora il contributo pubblico non sia stato versato al beneficiario, l'importo che sarebbe stato pagato indebitamente se l'irregolarità non fosse stata scoperta, espresso in termini del contributo dell'Unione e del contributo nazionale;

o) la natura della spesa irregolare;

p) l'eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero dei pagamenti già effettuati.

In tutti gli altri casi, in particolare quando si tratta di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, sono segnalate alla Commissione le irregolarità riscontrate e le relative misure preventive e correttive”.

“Gli Stati membri tengono informata la Commissione sull'avvio, la conclusione o la rinuncia a procedimenti o provvedimenti per l'imposizione di misure amministrative o di sanzioni amministrative o penali in relazione alle irregolarità segnalate, nonché l'esito di tali procedimenti o provvedimenti. Riguardo alle irregolarità sanzionate, gli Stati membri indicano anche: a) se le sanzioni sono di carattere amministrativo o penale; b) se le sanzioni risultano dalla violazione del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, e i dettagli delle sanzioni; c) se è stata accertata una frode”.

Tali informazioni, in forma sintetica e significativa per gli utenti, sono riportate nel modello 1 descritto al punto 6 e allegato alla presente, che dovrà essere compilato a cura dei “Responsabili della procedura di attivazione” dell'AdG e degli OI e inviate, con le modalità indicate al punto 3, al “Responsabile comunicazioni irregolarità” dell'AdG.

6 MODELLI DI FLUSSO INFORMATIVO RELATIVI AI RECUPERI/SOPPRESSIONI E ALLE IRREGOLARITA'

I termini “ritiro” e “recupero” utilizzati nei regolamenti unionali relativi alla programmazione 2014/2020 sono stati definiti dai servizi della Commissione¹⁰ nel modo di seguito descritto:

1) il ritiro: esclude le spese irregolari dal programma immediatamente quando le stesse vengono rilevate, deducendole dalla successiva domanda di pagamento intermedio, liberando così i finanziamenti UE per l'impegno in altre operazioni;

2) il recupero: la spesa resta temporaneamente nel programma, in attesa dell'esito della procedura di recupero della sovvenzione indebitamente versata ai beneficiari, e viene dedotta dalla successiva domanda di pagamento intermedio solo quando è avvenuto l'effettivo recupero.

Ritiri e recuperi possono essere dedotti anche in sede di presentazione dei conti qualora la rilevazione dell'irregolarità, nel caso dei ritiri, o il recupero delle somme indebitamente versate, nel caso dei recuperi, avvenga successivamente all'invio della domanda di pagamento intermedio finale.

Lo strumento individuato per ottenere una condivisione è un flusso informativo tra “Responsabili della procedura di attivazione” dell'AdG e degli OI e il “Responsabile comunicazioni irregolarità” dell'AdG è basato sul modello 1) allegato al presente documento, avente ad oggetto:

1. ritiri;
2. recuperi.

Entrambe le fattispecie sopra elencate e di seguito specificate, fanno *esclusivamente* riferimento a somme **già inserite in dichiarazioni di spesa certificate** alla Commissione Europea.

1) RITIRI - Si tratta di somme irregolari **già inserite** in una precedente dichiarazione delle spese certificata alla Commissione Europea dall'Autorità di Certificazione e di cui l'Autorità di Gestione dispone l'immediata esclusione dal POR FSE.

¹⁰ EGESIF 15.0017-02 DEL 25/1/2016

2) RECUPERI - Si tratta di somme irregolari **già inserite** in una dichiarazione delle spese certificata alla Commissione Europea dall'Autorità di Certificazione, con riferimento alle quali l'Autorità di Gestione dispone che siano mantenute nel programma in attesa dell'espletamento delle procedure di recupero presso il beneficiario.

Nei casi sopra descritti i "Responsabili della procedura di attivazione" dell'AdG e dell'OI che hanno autorizzato il cofinanziamento dell'operazione dovranno compilare l'allegato modello 1 e trasmetterlo al "Responsabile comunicazioni irregolarità" dell'AdG tramite la prima comunicazione trimestrale utile; sarà poi necessario procedere ad ulteriori invii (**aggiornamento**), sempre in sede di comunicazione trimestrale, qualora si registrino variazioni con riferimento ai dati precedentemente forniti o sia necessario integrare gli stessi.

In sede di aggiornamento delle comunicazioni relative alle somme irregolari inserite nelle schede IMS oppure inserite nel documento che registra le somme irregolari sottosoglia dovrà essere data evidenza dei progressi dei procedimenti amministrativi e/o giudiziari in corso.

Nei casi di seguito elencati non sarà necessario compilare **il modello 1**):

- casi in cui l'irregolarità consista unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario;
- casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione prima che l'autorità competente li scopra, prima o dopo l'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione certificata presentata alla Commissione.

Per quanto attiene alle somme irregolari relative alla programmazione 2014/2020, l'AdG procede alla conseguente rettifica finanziaria sul Bilancio Comunitario esclusivamente tramite ritiro delle stesse dal POR. Ai fini della registrazione contabile della rettifica finanziaria, l'AdG inserisce i relativi dati nel sistema informativo regionale non appena rilevata l'irregolarità.

7.TERMINI PER LA COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art 122 comma 3 Reg.(UE) n. 1303/2013 *"La Commissione adotta atti di esecuzione per fissare la frequenza della comunicazione delle irregolarità e il formato da utilizzare"*.

In attuazione di tale norma l'art. 2 del Reg. (UE) n. 1974/2015 stabilisce la frequenza della segnalazione di irregolarità.

In attuazione di tale norma si specifica quanto segue: i "Responsabili della procedura di attivazione" dell'AdG e degli OI comunicano al "Responsabile comunicazioni irregolarità" dell'AdG quanto di seguito descritto:

- le irregolarità riscontrate di qualunque importo,
- gli aggiornamenti delle irregolarità precedentemente comunicate,

- l'assenza di irregolarità.

I termini di comunicazione sono i seguenti:

- 20 aprile per il trimestre gennaio / marzo,
- 20 luglio per il trimestre aprile / giugno,
- 20 ottobre per il trimestre luglio / settembre,
- 20 gennaio per il trimestre ottobre / dicembre.

L'AdG, nelle more dell'adozione degli atti di esecuzione di cui all'art. 122 comma 3 Reg.(UE) n. 1303/2013, comunica alla Commissione Europea attraverso il sistema informativo IMS entro due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, le irregolarità che sono state oggetto del primo verbale amministrativo o giudiziario. Negli stessi termini via DOQUI l'AdG comunicherà all'AdC e all'AdA le informazioni funzionali alle rettifiche finanziarie di cui all'art 143 del Reg.(UE) n. 1303/2013.

L'obbligo di comunicazione decorre dalla data di ricezione del primo verbale amministrativo o giudiziario»: ¹¹.

8. REVOCA DEL VANTAGGIO

L'art. 4 del Reg. (CE) n. 2988/95 del 18/12/1995 Regolamento del Consiglio relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità dispone : *"1. Ogni irregolarità comporta, in linea generale, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto:*

- *mediante l'obbligo di versare o rimborsare gli importi dovuti o indebitamente percetti;*
- *mediante la perdita totale o parziale della garanzia costituita a sostegno della domanda di un vantaggio concesso o al momento della percezione di un anticipo.*

2. L'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 è limitata alla revoca del vantaggio indebitamente ottenuto aumentato, se ciò è previsto, di interessi che possono essere stabiliti in maniera forfettaria.

3. Gli atti per i quali si stabilisce che hanno per scopo il conseguimento di un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto comunitario applicabile nella fattispecie, creando artificialmente le condizioni necessarie per ottenere detto vantaggio, comportano, a seconda dei casi, il mancato conseguimento oppure la revoca del vantaggio stesso.

4. Le misure previste dal presente articolo non sono considerate sanzioni".

In ragione di tale disposizione i "Responsabili della procedura di attivazione" dell'AdG e degli OI in presenza di irregolarità che attribuiscono al titolare un vantaggio indebito, previa autonoma valutazione, **quando possibile**, delle informazioni ricevute, e **comunque tempestivamente** promuovono adeguate azioni giudiziarie e/o promuovono azioni amministrative, finalizzate a revocare il vantaggio indebitamente attribuito e a recuperare gli importi indebiti **maggiorati degli interessi di mora**.

¹¹ Cfr. nota 7

I “Responsabili della procedura di attivazione” dell’AdG e degli OI devono revocare il contributo **entro 12 mesi** dalla comunicazione della irregolarità alla Commissione, o dalla registrazione di tale irregolarità come sottosoglia. Tali soggetti devono altresì avviare la procedura di recupero **entro 12 mesi** da quando la sovvenzione è stata definitivamente revocata.

I “Responsabili della procedura di attivazione” dell’AdG e degli OI devono inoltre dare specifica e puntuale comunicazione al “Responsabile comunicazioni irregolarità” dell’AdG di tutti i provvedimenti giudiziari e/o amministrativi assunti per la revoca della sovvenzione e il relativo recupero.

I “Responsabili della procedura di attivazione” dell’Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi devono adottare tempestivamente azioni giudiziarie e/o amministrative idonee a **tutelare il credito nelle more delle azioni di recupero.**

Nel caso di un'irregolarità sistemica, i “Responsabili della procedura di attivazione” dell’AdG e degli OI chiedono ai rispettivi “Responsabili dei controlli di I livello” di estendere le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate. In esito a tali indagini tali soggetti pongono in essere misure adeguate, congrue e tempestive per rimuovere la causa dell'irregolarità e recuperare il vantaggio indebitamente erogato e i relativi interessi di mora.

In ragione della tipologia, modalità e frequenza della irregolarità sistemica l’Autorità di Gestione apporterà correttivi al sistema di gestione e controllo finalizzati a prevenire il ripetersi di tali irregolarità.

Nel caso in cui le somme irregolari risultassero irrecuperabili il “Responsabile della procedura di attivazione” dell’AdG e degli OI dovranno disporre uno specifico provvedimento in cui daranno atto della inesigibilità del vantaggio indebitamente erogato indicando in modo specifico e dettagliato le motivazioni della irrecuperabilità del contributo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al “Responsabile comunicazioni irregolarità” con i mezzi indicati al punto 3 del presente documento. Detto provvedimento sarà poi inserito a cura di quest’ultimo nella scheda IMS di pertinenza o nel documento che registra le irregolarità sottosoglia.

9. Conseguenze del mancato recupero dell’importo certificato

Ai sensi dell’art. 122 Regolamento (UE) n. 1303/2013 punto 2 “Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non può essere recuperato a causa di colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest’ultimo rimborsare l’importo in questione al bilancio dell’Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l’importo che deve essere recuperato dal beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo del fondo”.

Pertanto l’AdG, ai sensi della norma sopra menzionata, può decidere di non recuperare da un beneficiario un importo versato indebitamente, a livello di un'operazione nel periodo contabile in questione, se tale importo non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo del fondo FSE oltre al cofinanziamento

nazionale (costituito da quota fondo di rotazione e quota bilancio regionale.) In questo caso non è necessario che l'importo sia rimborsato al bilancio dell'Unione.¹²

La mancata adozione delle azioni e dei provvedimenti descritti al punto n. 8 del presente documento possono rappresentare criteri indicativi di colpa e/o negligenza adottati dalla Commissione europea per imputare alla Autorità di Gestione l'obbligo di rimborso al bilancio unionale degli importi non recuperabili o recuperati.

Il rimborso di tali importi al bilancio della Commissione è disposto dal Responsabile *pro tempore* del "Settore Raccordo Amministrativo e controllo delle attività cofinanziate dal FSE" e comporta un danno patrimoniale a carico del Bilancio della Regione Piemonte imputato espressamente, dalla Commissione, a colpa e/o negligenza dello Stato membro[Autorità di Gestione], pertanto ai sensi della nota della Procura generale della Corte dei Conti prot. n. PG 9434/2007/P del 2/8/2007¹³ il "Responsabile comunicazione irregolarità" dell'AdG comunica via DOQUI all' AdG, nella persona del Direttore *pro tempore* della Direzione Coesione Sociale, il danno patrimoniale al bilancio regionale perfezionatosi con il rimborso al bilancio unionale sopra descritto.

Il menzionato Direttore valuterà se tale danno debba essere oggetto di un esposto alla Procura della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

10. Recupero degli importi certificati

I "Responsabili della procedura di attivazione" dell'AdG e degli OI che hanno recuperato le somme irregolari informano, nei tempi e coi mezzi sopra descritti, il "Responsabile comunicazioni irregolarità" dell'AdG indicando le reversali di incasso o altri i provvedimenti amministrativi e/o gli atti da cui si evince il **recupero contabile del vantaggio indebitamente erogato** comprensivo degli interessi di mora.

I dati identificativi di tali atti o provvedimenti, nonché gli eventuali interessi di mora recuperati sono inseriti nel sistema informativo in corrispondenza dell'operazione alla quale fanno riferimento le somme recuperate. Tale informazione è inserita nel registro contenente le informazioni delle irregolarità sottosoglia.

In esito a tale recupero l'Autorità di Gestione comunica all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit gli importi recuperati affinché ai sensi dell'art. 126 del Reg. (UE) n. 1303/2013¹⁴ l'Autorità di Certificazione ritiri le somme recuperate dal bilancio dell'Unione Europea prima della chiusura del programma operativo distraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

¹² Reg.delegato 2016/568 del 29/1/2016 7° considerando

¹³ nota della Procura generale della Corte dei Conti prot. n. PG 9434/2007/P del 2/8/2007 avente ad oggetto: nota interpretativa in materia di denuncia di danno erariale ai Procuratori Generali presso le sez. giurisdizionali regionali della Corte dei Conti.

¹⁴ Art 126 punto h) Regolamento (UE) n. 1303/2013 "Gli importi recuperati sono restituiti [dall'Autorità di Certificazione] al bilancio dell'Unione prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva".

Ai sensi dell'art. 137 del Reg. (UE) n. 1303/2013 l'Autorità di Certificazione nel presentare conti annuali, comunica alla Commissione "gli importi da recuperare al termine del periodo contabile".

Tali somme ove non fossero recuperate per cause non imputabili a colpa o negligenza dall'Autorità di Gestione rimarranno a carico del bilancio dell'Unione.

11 RITIRO DEI CONTRIBUTI

L'Autorità di Gestione dispone all'Autorità di Certificazione, mediante comunicazione di cui al punto 12, il ritiro delle somme irregolari isolate o sistemiche. Tale autorità realizza la rettifica finanziaria pertinente. Le rettifiche menzionate, ai sensi dell'art. 143 del Reg.(UE) n. 1303/2013, consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un'operazione o programma operativo.

Il contributo soppresso può essere reimpiegato dall'AdG nell'ambito del programma operativo in questione. Tale contributo non può essere, invece, reimpiegato per operazioni oggetto di rettifica o, laddove la rettifica finanziaria riguardi una irregolarità sistemica, per operazioni interessate da tale irregolarità sistemica.

L'Autorità di Gestione dispone che l'Autorità di Certificazione ritiri le somme irregolari risultate "irrecuperabili".

12.COMUNICAZIONI ALL'AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE E ALL'AUTORITÀ DI AUDIT

L'AdG comunica via DOQUI all'AdC e all'AdA quanto segue:

- **I RITIRI** delle somme irregolari certificate, le somme irregolari certificate irrecuperabili per le quali l'AdC procederà a rettifica finanziaria su disposizione dell'AdG.
- **I RECUPERI** relativi a somme irregolari certificate e l'avvio delle procedure di recupero senza che ne sia disposto il ritiro, ai sensi dell'art. 137 del Reg.(UE) n. 1303/2013. L'Autorità di Certificazione, nel presentare i conti annuali comunica gli importi da recuperare nel termine del periodo contabile.
- La decisione di non recuperare da un beneficiario un importo indebitamente versato, a livello di un'operazione nel periodo contabile di riferimento, che non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo del fondo FSE oltre al cofinanziamento nazionale (costituito da quota fondo di rotazione e quota bilancio regionale.). In merito a tale comunicazione l'AdC provvederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento Delegato 2016/568 del 29/1/2016

13. APPLICAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE DI MORA

L'art. 175 del Regolamento Finanziario (UE-Euratom) n. 966/2012 prevede che l'applicazione delle disposizioni relative alla formazione ed all'esecuzione del bilancio generale si applicano anche alle spese effettuate dai servizi e organismi di cui alla normativa sui Fondi Strutturali e agricole di preadesione. L'art. 78 comma 3 del citato regolamento, nel confermare che gli importi indebitamente pagati devono essere recuperati, rinvia al Regolamento Delegato di attuazione le condizioni alle quali gli interessi di mora sono dovuti, nonché i tassi di interesse da applicare. L'art. 80, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1268/2012

recante le modalità di applicazione del Reg. 966/2012 prevede che *“se il rimborso non viene effettuato entro la data di scadenza prestabilita, il debito produce interessi al tasso indicato all’art. 83, ferma restando l’applicazione delle pertinenti norme specifiche”*. Tale articolo dispone:

1. Fatte salve le disposizioni specifiche risultanti dall’applicazione delle normative settoriali specifiche, ogni importo esigibile non rimborsato alla data di scadenza di cui all’articolo 80, paragrafo 3, lettera b), produce interessi a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Il tasso d’interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza di cui all’articolo 80, paragrafo 3, lettera b), è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di:

a) otto punti percentuali, quando il credito ha per fatto costitutivo un appalto di forniture o di servizi di cui al titolo V;

b) tre punti e mezzo percentuali in tutti gli altri casi.

3. L’importo degli interessi è calcolato con decorrenza dal giorno di calendario successivo alla data di scadenza di cui all’articolo 80, paragrafo 3, lettera b), che è indicata anche nella nota di addebito, sino al giorno di calendario nel quale il debito è rimborsato integralmente”.

Alla luce del principio di assimilazione è possibile individuare e stabilire il termine di scadenza da cui far decorrere l’applicazione degli interessi di mora derivanti dalla succitata normativa unionale, in analogia (ed in sintonia) con quanto stabilito a livello nazionale, ovvero a decorrere dal 1° giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal provvedimento di revoca del contributo per la restituzione del contributo.



FSE per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva del Piemonte
www.regione.piemonte.it/europa2020